

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ALL'ESAME DEL VAR. PROSPETTIVE A SEGUITO DELLA SESTA PROROGA

Michele Maria Porcelluzzi

A partire dall'edizione 2017-2018 del campionato di calcio di Serie A, gli ufficiali di gara in campo vengono aiutati dal Video Assistant Referee (comunemente conosciuto come VAR)¹. In alcuni casi determinati l'arbitro in campo può interrompere la partita e riguardare in uno schermo a bordo campo un'azione di gioco con una rete segnata dubbia o una possibile infrazione che comporti un calcio di rigore o un'espulsione diretta.

La Riforma del Terzo Settore², bloccata dalla mancata attivazione del Registro Unico Nazionale e recentemente oggetto di una nuova proroga del termine per gli adeguamenti statutari³, sembra una partita sospesa in attesa che l'arbitro finisca di rivedere gli ultimi minuti di gioco, lasciando senza fiato le squadre e il pubblico sugli spalti.

1. IL LIMBO DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

¹ Per una sintetica e completa spiegazione del VAR e della sua applicazione si veda «Protocollo VAR» in INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, *Il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica AIA*, Roma 2020, pp. 153-158.

² Con questo termine intendiamo il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 in G.U. 19/07/2017, n.179) e la nuova disciplina dell'Impresa Sociale (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in G.U. 2/08/2017, n.167).

³ Il termine per gli adeguamenti statutari è stabilito dall'art. 101 c. 2 del Codice, originariamente era fissato al 3 febbraio 2019 ma ha successivamente subito sei proroghe. Il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10/09/2018, n.210) ha posticipato il termine al 3 agosto 2019. Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito la data del 30 giugno 2020; l'art. 35 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17/07/2020, n.30), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, lo ha spostato al 31 ottobre 2020. La data del 31 marzo 2021 era stata stabilita dall'art. 1 c. 4-*novies* D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 7/10/2020, n. 248), convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159. L'art. 14 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22/03/2021, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ha posticipato il termine al 31 maggio 2021. Infine, l'art. 66 D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito l'attuale scadenza del 31 maggio 2022.

Alla sua entrata in vigore, il 3 agosto 2017, il Codice necessitava di 24 ulteriori atti governativi per essere pienamente applicabile. Di questi, al momento, ne sono stati emanati 10 tra cui il più importante, il Decreto che istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)⁴.

Tale Registro, tuttavia, non è ancora entrato in funzione. Ai sensi dell'art. 53 del Codice (D.Lgs. 117/2017), il registro avrebbe dovuto essere operativo 180 giorni dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, cioè il 21 aprile 2021. Pare che il ritardo sia dovuto a difficoltà tecniche.

Il ruolo del Registro è fondamentale: solo con l'iscrizione ad esso gli Enti del Terzo Settore (ETS) potranno godere dei vantaggi riconosciuti dalla normativa. Tra essi, anche la piena operatività del regime fiscale, per la quale, però, l'istituzione e il funzionamento del RUNTS non è sufficiente. Infatti, ai sensi dell'art. 104, c. 2 del Codice bisognerà attendere che la Commissione Europea conceda l'autorizzazione riconoscendo la conformità di alcune norme fiscali all'ordinamento comunitario; la nuova disciplina fiscale, contenuta nel titolo X del Codice entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale autorizzazione⁵.

Ad oggi non è neanche pervenuta alle autorità dell'Unione Europea la richiesta da parte del Governo italiano per ottenere l'autorizzazione del nuovo regime fiscale.

La piena operatività del Codice del Terzo Settore si potrebbe ancora ottimisticamente supporre per il 1° gennaio 2022, se il completo funzionamento del RUNTS e il nulla osta della Commissione europea al regime fiscale agevolato arriveranno entro la fine di questo anno.

2. LA PROROGA DEL TERMINE PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

È necessario chiarire la corretta portata del termine per gli adeguamenti statutari, al momento fissata per il 31 maggio 2022 a seguito della recente sesta proroga.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le OdV e le APS che entro tale termine non adegueranno gli Statuti alla nuova disciplina potranno comunque applicare le disposizioni fiscali previgenti fino all'entrata in funzione del RUNTS e che il regime fiscale delle ONLUS resterà in vigore fino al pe-

⁴ Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. 21 ottobre 2020, n. 261), c.d. "Decreto RUNTS".

⁵ Infatti, l'art. 101, c. 10 stabilisce che «l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

riodo d'imposta durante il quale arriverà l'autorizzazione della Commissione europea⁶.

Pertanto il termine del 31 maggio 2022 rimane esclusivamente per il regime "alleggerito". Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore e dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria (e non con quelle più elevate della sessione straordinaria) gli adeguamenti alle disposizioni del CTS o del D.Lgs. n. 112/2017 aventi carattere inderogabile (norme inderogabili) e l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tali norme, come spiegato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, sono di regola individuabili per la formula «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente»⁷.

In ogni caso, anche qualora a breve incominciasse la migrazione di OdV e APS nel RUNTS a cura delle autorità pubbliche competenti, in presenza di motivi ostativi all'iscrizione, l'Ente sarà invitato a regolarizzare la posizione entro 60 giorni, se necessario adeguando lo statuto⁸.

Dalla data di operatività del RUNTS e fino al 31 marzo dell'anno successivo alla data di approvazione della Commissione europea, le ONLUS e i "rami" ONLUS di Enti ecclesiastici possono presentare domanda di iscrizione al Registro, adeguando gli statuti ai requisiti previsti per l'iscrizione. Decorso il termine, viene persa la qualifica di Onlus e scatta l'obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale eventualmente maturato durante il periodo di permanenza nell'anagrafe delle ONLUS.

Al momento, pertanto, non vi è alcun termine perentorio imminente né alcun rischio per ONLUS, OdV e APS di perdere improvvisamente la loro qualifica.

3. SEGNALI DIFFICILMENTE INTERPRETABILI

Il RUNTS non è ancora in funzione; la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea per il nuovo regime fiscale non è stata neanche inviata e il termine per l'adeguamento degli statuti è stato prorogato di un anno. Come interpretare questi segnali?

Si può pensare che il Registro entrerà in funzione a breve e a breve sarà anche inviata a Bruxelles la richiesta di autorizzazione. Di conseguenza, la proroga per l'adeguamento statutario permetterebbe a OdV, APS e

⁶ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 89/E, 25 ottobre 2019. Alle stesse conclusioni giungeva la circolare del Ministero del Lavoro 13/2019 del 31 maggio 2019.

⁷ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare del 27 dicembre 2018 n. 20.

⁸ Art. 31 c. 8 Decreto RUNTS.

ONLUS di usufruire delle maggioranze semplificate anche nel caso in cui il RUNTS, contestando una qualche irregolarità, dovesse chiedere una modifica statutaria.

In alternativa, si può supporre che l'Autorità civile voglia modificare alcune parti del Codice del Terzo Settore, come ad esempio il regime fiscale. Per questo motivo il funzionamento del Registro e l'autorizzazione di Bruxelles difficilmente arriverebbero nel corso del 2021. Pertanto, la proroga per l'adeguamento statutario sarebbe la semplice conseguenza di questa scelta.

In ogni caso, non possiamo fare altro che confermare l'indicazione di non procedere immediatamente alla modifica degli Statuti di OdV, APS e ONLUS, continuando a monitorare l'evoluzione della situazione⁹.

Come durante una partita di calcio sospesa per la valutazione del VAR, le squadre – cioè gli Enti del Terzo Settore – e gli spettatori – i professionisti e gli enti tutori coinvolti – non possono fare altro che attendere la decisione dell'arbitro, cioè del Governo e del Legislatore.

⁹ A maggior ragione non vi è alcuna urgenza di modificare gli statuti per gli enti che non sono APS, OdV oppure ONLUS che, fino all'operatività del RUNTS non potrebbero neanche iscriversi e fino al periodo d'imposta successivo a quello nel quale arriverà l'autorizzazione europea non potrebbero usufruire del regime fiscale degli ETS.